



## **NORMATIVA IN MATERIA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA .**

A partire dal 1° gennaio 2018, tutte le buste usate per consegnare i vasi e le piante ai clienti, anche i sacchetti leggeri e ultraleggeri, compresi quelli che si usano per pesare la frutta e la verdura, i prodotti di gastronomia e panetteria, dovranno essere biodegradabili e compostabili, oppure, qualora siano formate in materiale ultraleggero (spessore della singola parete inferiore a 15 micron) contenere un quantitativo minimo di materia prima (plastica) rinnovabile non inferiore al 40%, pena l'applicazione di pesanti sanzioni da 2.500 euro a 25.000 euro e fino a 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure se il valore delle buste fuori legge è superiore al 10% del fatturato del trasgressore. A tal proposito è consigliabile di farsi rilasciare dal fornitore delle borse un'autocertificazione che attesti l'idoneità della borsa alla normativa vigente. Inoltre, la suddetta normativa prevede espressamente che "Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite", ne consegue che tutti i soggetti, tenuti all'obbligo di emettere fattura o scontrino fiscale, dovranno indicare nei citati documenti il prezzo di vendita della borsa in questione. La declaratoria di questi imballi in plastica dovrà essere inserita nell'apparecchio misuratore fiscale o evidenziato nella ricevuta/fattura fiscale e la relativa descrizione dovrà essere idonea ad attestare il rispetto della normativa (Ad esempio: "borsa in plastica biodegradabile e compostabile 0,15", "borsa con spessore di 15 micron e 40% di plastica riciclata 0,10 "). Trattandosi di una disciplina che interessa anche le imprese agricole che fanno uso di questi contenitori, occorre fare alcune precisazioni in relazione ai diversi regimi IVA adottati dagli agricoltori. Gli imprenditori agricoli esonerati ai fini IVA (art. 34, comma 6, Dpr 633/72), in caso di vendita al consumatore finale non hanno alcun obbligo di emettere fattura o scontrino fiscale, pertanto si ritiene non debbano essere soggetti al predetto obbligo. Gli imprenditori agricoli in regime speciale IVA ex art. 34 che hanno optato per il regime di determinazione ordinaria dell'imposta sono soggetti al suddetto obbligo e dovranno quindi indicare nello scontrino fiscale o nella fattura il prezzo del sacchetto di plastica. Al fine di evitare la presunzione di commercialità nella cessione di buste in plastica è opportuno che il prezzo applicato per la cessione del sacchetto sia uguale a quello pagato per l'acquisto del medesimo. Le suddette disposizioni non trovano invece applicazione per sacchetti di carta, retine o cassette in legno

COMUNI FIORITI - Sede operativa: Via Dell'Industria 25 – Verbania Fondotoce –(VB) - Tel. 0323 30416- fax 0323934335

ASPROFLOR - Sede operativa: Via E. Gallo n. 29– 10034 Chivasso (TO) – Tel. 0119131646 Fax: 0119107734

Sede legale C.so Francia n. 329 – 10142 - TORINO

[www.asproflor.it](http://www.asproflor.it) [www.comunifioriti.it](http://www.comunifioriti.it) [www.entente-florale.eu](http://www.entente-florale.eu) E mail: [info@asproflor.it](mailto:info@asproflor.it) / [info@comunifioriti.it](mailto:info@comunifioriti.it)